

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. – D.D. n. 78-2606 del 11/3/2019 di rinnovo con variante della concessione di derivazione d'acqua dal T. Chisone in Comune di Roure a scopo energetico, assentita alla Idropadana srl (n. pr. 87/68, cod. utenza TO00763)

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 78-2606 del 11/3/2019:

"Il Dirigente
(... omissis ...)
DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla Idropadana srl con sede legale in Torino C.so Orbassano 336 - P. IVA 05499040011 il rinnovo con variante della concessione di derivazione d'acqua dal T. Chisone in Comune di Roure in misura di 4.200 litri/s massimi e 2.296 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 78,59 la potenza nominale media di kW 1770;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1/1/2011, data di scadenza della concessione che si rinnova;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, con le modalità e le tempistiche stabilite dal disciplinare di concessione, del canone demaniale annuo, aggiornabile secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore del Consorzio BIM Pellice, del sovracanone dovuto a norma della L. 27/12/1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città Metropolitana di Torino e Comune di Roure), secondo il riparto vigente, del sovracanone dovuto a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) è fatta salva l'eventuale necessità di attivazione, presso il Comune interessato, della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 c. 2 del D.lgs 3/3/2011 n. 28 per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento;
- 8) il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge; in particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento sul BUR e di notificarlo, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e al Consorzio BIM sopra indicato, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;
- 10) il canone e i sovracanonici di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; esso

potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della potenza nominale effettivamente risultante dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 12/3/2019:

"(... omissis ...)

La variante consiste, in estrema sintesi: 1) nell'aumento della portata massima di concessione, da 3.200 litri/s a 4.200 litri/s – lasciando sostanzialmente invariata la portata media (2.296 litri/s in luogo di 2.300 litri/s) a fronte di una rimodulazione del DMV; 2) nella precisa definizione del salto fiscale (da 80 metri a 78,59 metri); 3) nella conseguente ridefinizione della potenza nominale media di concessione, che passa da 1804 kW a 1770 kW.

Il presente disciplinare annulla e il disciplinare principale e il disciplinare suppletivo approvati con la concessione che si rinnova, sottoscritti rispettivamente in data 27/7/1989 e in data 18/9/1991, i quali vengono sostituiti dal presente.

(... omissis ...)

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI

L'esercizio della derivazione non dovrà arrecare pregiudizio ai pozzi ad uso potabile ubicati in Comune di Roure nel tratto sotteso; ove detti pozzi manifestino carenze quantitative è fatta salva per l'Autorità concedente la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, sia ai valori di prelievo che a quelli di rilascio.

Altresì deve essere garantita, come per il passato, la competenza delle utenze irrigue nel tratto sotteso.

Il concessionario si obbliga a consentire all'Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e a condividere eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento di approvazione del presente disciplinare il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10637).

Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, in parte attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, le seguenti portate istantanee minime, secondo una modulazione a gradini mensili di tipo B, come definita ai sensi del D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - dal 1 Gennaio al 30 Aprile | 700 litri/s |
| - dal 1 Maggio al 30 Giugno | 1.400 litri/s |
| - dal 1 Luglio al 30 Settembre | 800 litri/s |
| - dal 1 Ottobre al 31 Dicembre | 700 litri/s |

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto dell'applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni e dal Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po.

Art. 10 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DMV

Il Deflusso Minimo Vitale di cui al precedente articolo verrà rilasciato mediante:

- la scala di risalita esistente, in misura di 180 litri/s costanti tutto l'anno;
- una luce tarata ricavata all'interno della soglia della traversa, misura di 220 litri/s costanti tutto l'anno;
- la paratoia sghiaiatrice, in misura variabile fino a consentire la modulazione d'anzì riportata.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DMV, nonché aste idrometriche tarate presso ciascuna luce di rilascio, con indicazione della corrispondente quantità di acqua defluente, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

La curva di taratura di ciascuna luce di rilascio dovrà essere trasmessa nell'ambito del certificato di collaudo di cui al successivo art. 14.

L'autorità concedente si riserva la facoltà di imporre l'installazione di dispositivi di misura del DMV qualora lo ritenga necessario, o per effetto di sopravvenute norme in materia.

Art. 11 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere ai lavori descritti al precedente art. 4 necessari a garantire la funzionalità dell'esistente scala di risalita per l'ittiofauna, attraverso la quale dovrà essere lasciata defluire la portata istantanea costante pari a 180 litri/s.

Nell'ambito del certificato di collaudo di cui al successivo art. 14, dovrà essere altresì riportato il collaudo della scala di risalita per l'ittiofauna, la quale, se del caso, dovrà essere modificata qualora – a giudizio insindacabile dell'Autorità concedente, non si dimostri idonea allo scopo cui è preposta.

Il concessionario si obbliga altresì ad attuare la manutenzione della scala di risalita per tutta la durata della concessione, garantendone la funzionalità, anche ai suoi imbocchi di monte e di valle, per il medesimo periodo.

(... omissis ...)

Art. 14 – TERMINI PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge il concessionario dovrà:

- 1) iniziare i lavori entro mesi dodici dalla data di notifica del provvedimento di approvazione del presente disciplinare, dando preavviso del giorno fissato per l'inizio, con almeno quindici giorni di anticipo, all'Autorità concedente e ad Arpa Piemonte; in ogni caso il periodo di realizzazione dei lavori dovrà essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011;
- 2) condurre a termine detti lavori entro ulteriori mesi dodici dalla data di cui sopra;
- 3) ultimati i lavori, darne immediata comunicazione all'Autorità concedente;
- 4) inviare alla stessa Autorità, entro trenta giorni dalla comunicazione di fine lavori, la dichiarazione giurata del tecnico incaricato prevista dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., di conformità delle opere eseguite al progetto approvato e contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

5) entro un anno dalla comunicazione di fine lavori, inviare il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate; in particolare il certificato di collaudo dovrà contenere:

- la monografia del/i caposaldo/i utilizzato/i per la definizione della quota delle soglie idrauliche;
 - l'indicazione dell'effettiva quota di tutte le soglie idrauliche funzionali al rispetto dei corretti valori di prelievo e rilascio definiti nel presente disciplinare;
 - la curva di taratura della paratoia di imbocco della condotta forzata;
 - la curva di taratura di ciascuna delle tre luci di rilascio;
 - il collaudo della scala di risalita per l'ittiofauna, che ne attesti l'effettiva funzionalità;
- (... omissis ...)"